

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCA VESSIA

Seduta del 28/01/2026

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/06/2022 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/01/2025, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo complessivo di € 740,13 a titolo della quota non maturata delle spese di istruttoria e delle provvigioni in favore dell'intermediario finanziario, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
- gli interessi legali dalla data del reclamo e le spese di presentazione del ricorso.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver acquistato dall'originario finanziatore il credito derivante dal contratto de quo in data 31/03/2023;
- la natura up front delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, per le quali sono stati già rimborsati in sede di conteggio estintivo rispettivamente gli importi di € 361,97 ed € 217,18, calcolati secondo il criterio della curva degli interessi;

- di aver utilizzato, per il calcolo della quota delle spese non maturate secondo la curva degli interessi, la percentuale di riduzione degli interessi pari al 60,33%;
- che i calcoli effettuati dal cliente non sarebbero corretti in quanto, utilizzando il criterio del pro rata temporis, al ricorrente spetterebbe un rimborso di € 728,00 e non di € 740,13;
- che il ricorrente non ha sottratto da tale importo la somma già ottenuta in sede di conteggio estintivo.

Pertanto, l'intermediario chiede che il Collegio rigetti il ricorso, riconoscendo la correttezza dell'importo di € 579,15 già rimborsato in sede di conteggio estintivo.

In sede di repliche, il ricorrente afferma di aver calcolato correttamente l'importo dovuto a titolo di rimborso secondo il criterio pro rata temporis, considerando che le spese di istruttoria ammontano ad € 616,00 e i costi di intermediazione a € 360,00.

Insiste per il rimborso di € 160,98, pari alla differenza tra l'importo inizialmente richiesto (€ 740,13) e l'importo rimborsato (€ 579,15).

Nelle controrepliche l'intermediario eccepisce che le spese di istruttoria non ammontano a € 616,00, ma a € 600,00. Chiarisce che la somma di € 16,00 è stata versata a titolo di oneri fiscali, non rimborsabili ai sensi dell'art. 125 sexies TUB.

DIRITTO

In via preliminare al merito del ricorso, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione:

- a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
- b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue;
- c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C 383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della

Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva".

- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento" valutando inoltre che "non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

L'orientamento sopra riferito appare conforme all'assetto normativo risultante dall'ulteriore modifica apportata dall'art. 27 del d. l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni in legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Nel caso di specie, in relazione al rapporto di finanziamento in oggetto il Collegio accerta la natura *up front* delle spese di istruttoria e dei costi di intermediazione, riconoscendo pertanto, tra le componenti commissionali reclamate, il diritto del ricorrente al rimborso delle stesse nei limiti della domanda, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, cui vi sia evidenza in atti:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	29
rate residue		91

TAN	▶	6.17%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	75.83%
- in proporzione alla quota interessi	60.33%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	rimborsi	
	▼	▼			▼	
	spese di istruttoria (up front)	€ 600.00	€ 455.00	€ 361.97	€ 361.97	€ 0.00
	costi di intermediazione (up front)	€ 360.00	€ 273.00	€ 217.18	€ 217.18	€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0.00
	...		€ 0.00	€ 0.00		€ 0
			€ 0.00	€ 0.00		€ 0
	rimborsi senza imputazione					€ 0.00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 0
interessi legali						1

Il Collegio precisa ulteriormente che per la voce di costo relativa alle “spese di istruttoria”, è stato valorizzato il criterio *up front*, attesa la descrizione dell’anzidetta voce di costo; e per la voce di costo relativa alle “commissioni di intermediazione” è stato valorizzato il criterio *up front*, essendo intervenuto un agente in attività finanziaria.

In conclusione, il Collegio ritiene che i conteggi estintivi fatti dall’intermediario e i conseguenti rimborsi già versati siano corretti e che null’altro sia dovuto al ricorrente.

Quanto alla richiesta di rimborso degli oneri erariali, il Collegio rammenta il consolidato orientamento della giurisprudenza ABF che non considera rimborsabili tali voci di costo del credito, non essendo disposte in favore degli intermediari ma dell’erario, anche in forza dell’art. 27 del DL n. 104/2023 che ha stabilito che “non sono comunque soggette a riduzione le imposte”.

Quanto, infine, alla richiesta di rimborso delle spese di “presentazione del ricorso” il Collegio rammenta che esse seguono il criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE